	STATUTO	
	della società "UNIRELAB S.r.l."	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	
	Articolo 1	
	E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "UNIRELAB So-	
1	cietà a responsabilità limitata".	
	La società in singoli atti, in determinate operazioni e categorie di operazioni	
	e nei propri documenti potrà servirsi di propri nomi commerciali, marchi de-	
	positati e denominazioni mercantili di sua proprietà.	
	Articolo 2	
	La società ha sede legale nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dal-	

l'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi del-	
l'art. 111-ter disp. di att. c.c., e sede secondaria in Settimo Milanese (MI),	
via Gramsci n. 74.	
L'assemblea potrà istituire altre sedi secondarie, o trasferire la sede legale in	
un comune diverso.	
L'organo amministrativo potrà istituire centri operativi, succursali, filiali, a-	
genzie e uffici di rappresentanza, in Italia, e potrà trasferire la sede legale	
nell'ambito del comune sopraindicato.	
Articolo 3	
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere	
prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
TITOLO II	
TITOLO II OGGETTO	
OGGETTO	
OGGETTO Articolo 4	
OGGETTO Articolo 4 La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per	
OGGETTO Articolo 4 La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	
OGGETTO Articolo 4 La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale:	
OGGETTO Articolo 4 La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale: a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodot-	
OGGETTO Articolo 4 La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale: a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodotti di origine animale e vegetale, anche per finalità di controllo dell'uso di so-	
Articolo 4 La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale: a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodotti di origine animale e vegetale, anche per finalità di controllo dell'uso di sostanze dopanti, di studio e ricerca; b) di servizi di cura, pronto soccorso vete-	
Articolo 4 La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale: a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodotti di origine animale e vegetale, anche per finalità di controllo dell'uso di sostanze dopanti, di studio e ricerca; b) di servizi di cura, pronto soccorso veterinario ed accertamenti post mortem su animali; c) di servizi di assistenza ve-	
Articolo 4 La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale: a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodotti di origine animale e vegetale, anche per finalità di controllo dell'uso di sostanze dopanti, di studio e ricerca; b) di servizi di cura, pronto soccorso veterinario ed accertamenti post mortem su animali; c) di servizi di assistenza veterinaria, avvalendosi di veterinari abilitati e di controllo antidoping presso	
Articolo 4 La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale: a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodotti di origine animale e vegetale, anche per finalità di controllo dell'uso di sostanze dopanti, di studio e ricerca; b) di servizi di cura, pronto soccorso veterinario ed accertamenti post mortem su animali; c) di servizi di assistenza veterinaria, avvalendosi di veterinari abilitati e di controllo antidoping presso ippodromi, centri di allenamento, allevamenti, scuderie etc.; d) di corsi di	
Articolo 4 La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale: a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodotti di origine animale e vegetale, anche per finalità di controllo dell'uso di sostanze dopanti, di studio e ricerca; b) di servizi di cura, pronto soccorso veterinario ed accertamenti post mortem su animali; c) di servizi di assistenza veterinaria, avvalendosi di veterinari abilitati e di controllo antidoping presso ippodromi, centri di allenamento, allevamenti, scuderie etc.; d) di corsi di formazione; e) l'esecuzione di studi e ricerche in genere sul cavallo.	

nizzazione di aste di cavalli e l'organizzazione di manifestazioni sportive o	
culturali e fiere, nonchè la redazione, stampa, pubblicazione, distribuzione e	
commercio di bollettini, periodici, annuari, riviste, libri e pubblicazioni in	
genere, sia in proprio che per conto terzi e stampa.	
La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento	
tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favo-	
re, dell'opportuna assistenza finanziaria.	
La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o u-	
tili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà	
porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, fi-	
nanziarie e bancarie attive e passive, prestare avalli, fideiussioni e garanzie	
in genere nonchè qualunque altro atto che sia comunque collegato con l'og-	
getto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei	
servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio	
1998, n. 58, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o	
imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o comple-	
mentare al proprio, nonchè partecipare ad associazioni di imprese, consorzi,	
GEIE e costituire altri joint venture ed altre forme associative.	
Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la	
società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affi-	
danti. In particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve	
essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pub-	
blico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto	
limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di	
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso del-	

l'attività principale della società.	
TITOLO III	
CAPITALE	
Articolo 5	
Il capitale sociale è di euro 1.717.345, diviso in quote di valore proporziona-	
le ai conferimenti.	
Articolo 6	
La società può essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici, ed è	
quindi vietata qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento	
del capitale sociale in favore di soggetti privati.	
Il socio che intende alienare la propria quota deve darne notizia con lettera	
raccomandata precisando il prezzo della cessione e le generalità dell'acqui-	
rente al consiglio di amministrazione, il quale ne da comunicazione agli altri	
soci i quali possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quo-	
te possedute dandone comunicazione al consiglio di amministrazione ed al	
socio alienante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il di-	
ritto di prelazione non esercitato da alcuno dei soci si consolida, pro quota,	
in capo ai soci che intendano esercitarlo. In caso di omesso esercizio del di-	
ritto di prelazione il trasferimento delle quote, con effetto nei confronti della	
società, deve aver luogo a favore del soggetto indicato entro i trenta giorni	
successivi alla scadenza del termina fissato per l'esercizio del diritto di prela-	
zione.	
Ogni trasferimento di quote, per essere efficace nei confronti della società	
deve essere autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e	
Forestali.	

TITOLO IV ASSEMBLEA Articolo 7 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione anche al di fuori delle sede sociale purché in Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata direttamente al destinatario che ne darà ricevuta per iscritto ovvero tramite fax o posta elettronica, con avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere ai soci all'indirizzo o al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro soci non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno della raccomandata o il rapporto di trasmissione del fax o la ricevuta di posta elettronica. Anche in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci. Il diritto di voto in assemblea è proporzionale alla partecipazione sociale di ciascun socio. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in loro precaria assenza, da chi sarà designato

dai presenti, i quali, laddove il verbale non debba essere ricevuto da un nota-

io, nominano anche il segretario.	
Articolo 8	
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazio-	
ne del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
Tale termine potrà essere prorogato sino a 180 giorni quando lo richiedano	
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ed in	
particolare nel caso in cui le società, imprese od enti partecipati non abbiano	
trasmesso in tempo utile i dati relativi al loro ultimo bilancio.	
Articolo 9	
L'assemblea è convocata per deliberare sugli argomenti ad essa riservati dal-	
la legge e dallo statuto e su quelli che l'organo amministrativo ritenga di sot-	
toporre alla sua approvazione.	
Sono riservate all'assemblea le deliberazioni concernenti l'acquisto e la ven-	
dita di immobili e la concessione di garanzie reali immobiliari.	
Le assemblee possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferen-	
za, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi dai	
quali è possibile intervenire a distanza e che siano rispettati il metodo colle-	
giale e la parità di trattamento tra i soci.	
Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta	
o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sot-	
toscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della de-	
cisione ed il consenso alla stessa.	
Per le materie indicate ai n. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c.	
nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis c.c. oppure	
quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rap-	

pr	resentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbo-	
no	o essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.	
24	479-bis c.c	
	TITOLO V	
	AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 10	
La	a Società è amministrata - in conformità all'articolo 11 del d.Lgs. n.	
17	75/2016 e successive modifiche ed integrazioni - di norma da un ammini-	
stı	ratore unico. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 comma 3	
de	el citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'assem-	
bl	ea della Società può disporre che l'organo amministrativo sia composto da	
ur	n consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri secondo	
qu	uanto verrà stabilito dall'assemblea ordinaria. In quest'ultimo caso la scelta	
de	egli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri	
sta	abiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. In particolare il riparto degli am-	
m	inistratori da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assi-	
cu	uri l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentato deve ottenere al-	
m	eno un terzo degli amministratori eletti.	
G	li amministratori possono essere non soci. Essi non possono essere dipen-	
de	enti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano	
di	pendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensi-	
vi	tà della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al	
rii	mborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi	
co	ompensi alla società di appartenenza.	
G	li amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	

L'assemblea ha facoltà, in qualunque tempo, di sostituire al consiglio di am-	
ministrazione un amministratore unico e, laddove ricorrano le condizioni di	
cui all'art. 11 comma 3 del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche	
ed integrazioni, a quest'ultimo un consiglio di amministrazione.	
Tale scelta spetta anche ai soci in sede di costituzione.	
Qualora vengano meno uno o più amministratori i rimanenti convocano sen-	
za indugio l'assemblea dei soci al fine di integrarne il numero. Gli ammini-	
stratori eletti in sostituzione di quelli venuti meno, durano in carica sino alla	
scadenza del mandato di quelli rimasti. La maggioranza degli amministratori	
deve essere indicata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimen-	
tare e delle Foreste.	
L'assemblea elegge, tra i membri del consiglio di amministrazione, il presi-	
dente ed il vice presidente; la carica di vicepresidente è attribuita esclusiva-	
mente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso	
di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del suddetto D.Lgs. n. 175/2016	
in relazione all'integrazione degli strumenti di governo societario.	
Articolo 11	
L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di	
ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti che ri-	
tenga utili o necessari al conseguimento dell'oggetto sociale ad eccezione de-	
gli atti di vendita, acquisto e permuta di beni immobili e di concessione di	
garanzie reali immobiliari, i quali devono essere autorizzati dall'assemblea	
dei soci.	
Il consiglio delega le proprie competenze ad uno solo dei suoi componenti	

nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 C.C.; il consiglio può inoltre attri-	
buire, previa autorizzazione dell'assemblea, al presidente deleghe per l'indi-	
viduazione e la promozione di particolari progetti di rilevanza strategica.	
Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe	
conferite.	
Ogni decisione dell'amministratore cui sono conferite deleghe dal consiglio	
di amministrazione può essere sospesa nell'efficacia dal Presidente il quale	
la sottopone al Consiglio di amministrazione.	
Rientra nei poteri dell'amministratore unico o del presidente e dell'ammini-	
stratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire de-	
leghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di	
atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.	
L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione può altresì nomina-	
re uno o più direttori generali definendone i relativi poteri.	
E' in ogni caso vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme	
generali in tema di società.	
Articolo 12	
Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove,	
purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o quando	
ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri - uno se il consiglio è composto	
di tre membri o dal collegio sindacale per deliberare su uno specifico argo-	
mento ritenuto di particolare rilievo da indicare nella richiesta di convoca-	
zione. In tale ultima ipotesi, se il consiglio di amministrazione non è convo-	
cato entro 15 giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di	
regolare costituzione o di riunione entro trenta giorni, la decisione in argo-	

r	mento deve essere rimessa all'assemblea se ne fanno richiesta almeno due	
	consiglieri o da uno se il consiglio è composto da tre membri. L'assemblea	
	sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o in difetto	
	dal collegio sindacale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con avviso da in-	
	viarsi via fax o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima del-	
	l'adunanza.	
	Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza de-	
	gli amministratori. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso	
	di parità prevale il voto del presidente.	
	Articolo 13	
T	Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale, sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario, il quale è scelto su proposta del presi-	
	dente anche tra persone estranee alla società.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche in video-	
	conferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle	
	riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando a-	
	deguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente as-	
	sicurate:	
	- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;	
	la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunio-	
	le possibilità per ciascune dei pertocipanti alla riunione di intervenire di	
	la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di	
C	colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e	

tras	smettere atti e documenti, attuando la contestualità di esame e di decisio-	
ne	deliberativa.	
Qu	nalora sia costituito un Consiglio di amministrazione, le decisioni degli	
am	nministratori possono essere adottate mediante consultazione scritta o sul-	
la 1	base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sotto-	
scr	ritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento ogget-	
to	della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Articolo 14	
La	rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la	
firm	ma sociale, spettano all'amministratore unico o se è nominato il consiglio	
di a	amministrazione, sia al presidente sia all'amministratore delegato se diver-	
so	dal Presidente.	
	Articolo 15	
Ag	gli amministratori spetta un compenso deliberato dall'assemblea nel rispet-	
to	dei criteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successi-	
ve	modificazioni ed integrazioni. Tale deliberazione, una volta adottata, sarà	
val	lida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'as-	
ser	mblea.	
Е' і	in ogni caso vietato:	
- c	corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo	
svo	olgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai	
cor	mponenti degli organi sociali;	
- c	orrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine man-	
dat	to diversi e ulteriori rienette e quelli provieti delle legge e delle contrette	
· ·	to diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contratta-	
zio	one collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche	
zio		

ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile	
Articolo 16	
L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione:	
a) rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio;	
b) presiede l'assemblea dei soci;	
Il presidente del consiglio di amministrazione:	
c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;	
d) cura o verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio;	
e) esercita le attribuzioni delegategli dal consiglio, previa autorizzazione del-	
l'assemblea.	
TITOLO VI	
COLLEGIO SINDACALE	
Articolo 17	
Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti i	
quali sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e	
sono rieleggibili.	
I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.	
Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche in videoconferenza	
e/o audioconferenza. Pertanto i sindaci e/o coloro che hanno richiesto di par-	
tecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse,	
utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassa-	
tivamente assicurate:	
- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;	
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di	
<u> </u>	
colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e	
colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e	

	nomattara atti a dagumanti ettyanda la santastyaliki di sassa a di dagisi	
	rasmettere atti e documenti, attuando la contestualità di esame e di decisio-	
ne	e deliberativa.	
	Presidente ed un membro effettivo del collegio sindacale sono designati	
da	al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'altro mem-	
bı	ro effettivo è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; i due	
si	indaci supplenti sono designati uno ciascuno dal Ministero delle Politiche	
A	Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
	TITOLO VII	
	REVISIONE LEGALE	
	Articolo 18	
Q	Quando ritenuto opportuno e quando necessario per legge, la revisione lega-	
le	e dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di	
re	evisione, iscritti nell'apposito registro, secondo la determinazione dei soci	
al	ll'atto della nomina, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.	
II	soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre eserci-	
zi	i, scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relati-	
vo	o al terzo esercizio di carica ed è rieleggibile. All'atto della nomina, i soci	
de	eterminano, per tutta la durata dell'incarico, la retribuzione spettante al sog-	
ge	etto incaricato della revisione legale, cui spetta, altresì, il rimborso delle	
sp	pese sostenute nell'esercizio della funzione.	
11	l soggetto incaricato della revisione legale dei conti:	
a)) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la	
re	egolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scrittu-	
re	e contabili dei fatti di gestione;	
[b) verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto,	

corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti e-	
seguiti e se non sono conformi alle norme che li disciplinano;	
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul	
bilancio consolidato, ove redatto.	
Il soggetto incaricato della revisione tiene idonea annotazione dell'attività	
svolta, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 29/2010.	
TITOLO VIII	
BILANCIO E UTILI	
Articolo 19	
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'amministratore	
unico o il consiglio di amministrazione provvede, nei termini e secondo le	
prescrizioni di legge e di statuto, alla redazione del bilancio, corredandolo	
con una relazione sull'andamento della gestione sociale.	
Articolo 20	
Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al cinque	
per cento da destinarsi a riserva legale, vengono ripartiti tra i soci in propor-	
zione alle rispettive quote, salva diversa deliberazione dell' assemblea.	
Articolo 21	
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo	
amministrativo, ed entro il termine annualmente fissato dal medesimo.	
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti	
esigibili si intendono prescritti a favore della società.	
TITOLO IX	
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	
Articolo 22	
	1

In	n caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determinerà	
le	e modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i	
pc	oteri ed il compenso.	
	TITOLO X	
	COMPETENZA GIUDIZIARIA	
	Articolo 23	
L'	'autorità giudiziaria della sede legale della società è quella competente a	
de	ecidere sulle contestazioni insorgibili tra la società ed i suoi componenti ed	
in	n genere riferibili alla vita sociale.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 24	
Pe	er quanto non è espressamente disposto dal presente statuto si fa riferimen-	
to	o alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.	
R	oma, 20 giugno 2023	
Fi	irmato: Barbara Maria Grazia Genala	
Fi	irmato: Cavicchioni Carlo Notaio	
C	Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su	
su	upporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7	
m	narzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 di-	
се	embre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia	
pe	er gli usi consentiti.	
R	Poma lì, 6 luglio 2023	

Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-	
mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma	
1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato digital-	
mente come per legge, che si rilascia per gli usi consenti-	
ti.	